Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 27 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 175**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. **1166**.

Emissione di speciali francobolli per le onoranze ad Antonio Pacinotti, in occasione del 75° anniversario dell'invenzione della dinamo elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli per le onoranze ad Antonio Pacinotti in occasione del 75° anniversario dell'invenzione della dinamo elettrica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli per le onoranze ad Antonio Pacinotti, in occasione del 75° anniversario dell'invenzione della dinamo elettrica, nei tagli di centesimi 50 e di L. 1,25, da valere per la francatura delle corrispondenze in genere.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto ed il termine della validità dei francobolli medesimi, i quali non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1167**.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei mutilati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di iniziare i lavori di ampliamento della Casa Madre dei mutilati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a cedere gratuitamente alla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra un tratto di area demaniale sita in Roma, nei pressi del palazzo di Giustizia, e confinante con via Triboniano, palazzo di Bugnano e via delle Fosse, da destinare all'edificio della Casa Madre mutilati in aggiunta alle aree già cedute con i decreti-legge 1° febbraio 1925, n. 108, e 6 luglio 1925, n. 1179.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto il Ministro per le finanze provvederà a stabilire i termini e la misura dell'area da cedere, e a stipulare il relativo atto di cessione.

Art. 3.

Il suddetto atto di cessione sarà esente da tassa di registro e di trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. **1168**.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1934-35, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

A modificazione dell'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 460, il contributo dello Stato per il pareggio dei bilanci coloniali, viene stabilito, per l'esercizio 1934-35, in lire 392.040.000 ripartito fra le diverse Colonie ed il fondo a disposizione nel modo seguente:

al bilancio della Tripolitania	L.	146.600.000
al bilancio della Cirenaica	»	147.700.000
al bilancio dell'Eritrea	»	44.790.000
al bilancio della Somalia	»	47.190.000
al fondo a disposizione del Ministero delle colonie	»	5.760.000
Totale	L.	392.040.000

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, saranno apportate le occorrenti variazioni nei bilanci coloniali.

Art. 3.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 4.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le ulteriori diminuzioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Le somme inscritte in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano ridotte degli importi rispettivamente indicati nella tabella medesima.

Art. 5.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1934 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 94. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 34 — Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica, ecc.	L.	44.772.000
Cap. n. 35 — Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	»	1.693.395
Cap. n. 36 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	»	74.418,950
Cap. n. 279-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da versare dal comune di Trieste in corrispettivo di immobili siti in località Campo Marzio di detta città e già in uso dell'Amministrazione militare		*per memoria*
Totale degli aumenti	L.	120.884,345

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	11.804.738
Cap. n. 40 — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	648.347
Cap. n. 50 — Tasse di bollo	»	73.919
Cap. n. 112 — Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	23.000
Cap. n. 113 — Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	»	3.900.000
Cap. n. 115 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	»	40.000
Cap n. 131 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	»	13.000
Cap. n. 147 — Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto, dal Provveditorato generale dello Satto	»	1.384.800
Totale delle diminuzioni	L.	17.887.804

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Spese per l'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	L.	163.350
Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) — Personale del Commissariato per le migrazioni interne - Stipendi ed assegni fissi	»	158.500

Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato per il turismo . . . . . . L. 17.600
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 252.000

Totale degli aumenti . . . L. 591.450

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Commissariato per le migrazioni interne - Contributo dello Stato, ecc. . . . . . L. 178.500
Cap. n. 55 — Spese per il funzionamento, ecc. del Commissariato per il turismo, ecc. . . . . . . » 20.000
Cap. n. 63 — Fitto, ecc. di locali per i comandi, canoni d'acqua (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 190.900
Cap. n. 84 — Fitto di locali (Corte dei conti) . . » 82.500
Cap. n. 92 — Fitto di locali, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 45.000
Cap. n. 97 — Fitto di locali, ecc. (Intendenze di finanza) . . . . » 150.000
Cap. n. 143 — Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc. . . . . . . » 950.000
Cap. n. 213 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . » 720.000
Cap. n. 279 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato » 136.990.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 139.326.900

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In diminuzione:

Cap. n. 47 — Spese di fitto di locali, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . L. 25.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 57 — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . L. 260.000
Cap. n. 58 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . . » 210.000

Totale dgli aumenti . . . L. 470.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17 — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 53.500
Cap. n. 21 — Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici, ecc. . . . . » 470.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 523.500

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 27 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea . . . . L. 3.540.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania . . . . L. 8.900.000
Cap. n. 26 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . . . » 7.800.000
Cap. n. 28 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia . . . . » 1.560.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 18.260.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

In diminuzione:

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc. . . . . . L. 2.000
Cap. n. 19 — Spese di ufficio, ecc. - Affitto di locali, ecc. (Regi provveditorati agli studi) . . . » 3.000
Cap. n. 51 — Spese di ufficio, ecc. - Spese per fitti, ecc. (Istruzione media) . . . . » 3.750
Cap. n. 105 — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici e per i locali, ecc. . . . . . . » 995

Cap. n. 117 — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto e manutenzione di locali, ecc . . . . . . L. 30.000
Cap. n. 139 — Spese per fitti di locali, ecc. (Antichità e belle arti) . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 49.745

MINISTERO DELL'INTERNO.

In diminuzione:

Cap. n. 8 — Fitto di locali per gli Archivi di Stato, ecc. . . . . L. 82.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . » 77.698
Cap. n. 46 — Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . . . » 7.800
Cap. n. 49 — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. . » 6.000
Cap. n. 62 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc. . . . . » 2.783
Cap. n. 66 — Spese per l'affitto e la manutenzione ordinaria dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia, ecc. . . . . » 355.400
Cap. n. 79 — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 58.425
Cap. n. 104 — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto, ecc. . . . . » 140.250

Totale . . . L. 730.356

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) . . . L. 40.000
Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario alla Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38) . . » 2.853.700

Totale degli aumenti . . . L. 2.893.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14 — Fitti e canoni . . . . L. 220.000
Cap. n. 126 — Spese d'ufficio, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . » 56.950

Totale delle diminuzioni . . . L. 276.950

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 13 — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 22.800
Cap. n. 50 — Fitti e canoni (Ispettorato generale delle ferrovie) . . . . » 82.500
Cap. n. 77 — Compensi di costruzione, ecc. . . » 25.000.000

Totale . . . L. 25.105.300

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. L. 500.000

MINISTERO DELLA MARINA.

In diminuzione:

Cap. n. 50 — Fitto di locali, ecc. . . . . . L. 32.500

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In diminuzione:

Cap. n. 31 — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. - Affitti, canoni, ecc. . . . L. 38.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In diminuzione:

Cap. n. 8 — Fitto di locali, ecc.	L.	41.500 —
Cap. n. 88 — Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna	»	2.376,34
Totale	L.	43.876,34

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 7 — Fitto di locali, ecc.	L.	30.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C.*

Tabella di riduzioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 30 — Spese pel Senato del Regno	L.	1.000.000
Cap. n. 31 — Spese per la Camera dei deputati	»	1.000.000
Cap. n. 38 — Funzioni pubbliche e feste governative	»	22.500
Cap. n. 42 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	10.200
Cap. n. 43 — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc.	»	75.750
Cap. n. 46 — Spese pel servizio araldico, ecc.	»	4.500
Cap. n. 53 — Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	»	90.000
Cap. n. 57 — Fondo a disposizione del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	»	30.000
Cap. n 58 — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per procedimenti dinnanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	»	20.000
Cap. n 62 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc.	»	900.000
Cap. n. 65 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici. Spesa per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Cap. n. 66 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale (M.V.S.N.)	»	1.125.000
Cap. n. 67 — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, macchine da scrivere, ecc. (M. V. S. N.)	»	135.000
Cap. n. 68 — Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, ecc. (M.V.S.N.)	»	240.000
Cap. n. 69 — Spese per opere assistenziali, ecc. (M. V.S.N.)	»	275.000
Cap. n. 79 — Spesa per i servizi di riscontro di cui all'art 10 della legge 3 aprile 1933, n 255	»	35.580
Cap. n. 83 — Spese per la biblioteca della Corte dei conti	»	3.750
Cap n. 85 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	»	5.000
Cap. n. 91 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	20.000
Cap. n. 94 — Spesa per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	50.000
Cap. n. 95 — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	7.500
Cap. n. 96 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	100.000
Cap. n. 100 — Retribuzione al personale straordinario, avventizio, ed assimilato delle Ragionerie centrali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 105 — Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale, ecc.	»	780
Cap. n. 106 — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 107 — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	»	1.500
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	90.000
Cap n. 109 — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	150.000
Cap. n. 110 — Scuola dell'arte della medaglia, ecc.	L.	2.000
Cap. n. 111 — Spese per l'accertamento, ecc. della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, ecc.	»	3.000
Cap. n. 113 — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, ecc.	»	800
Cap. n. 115 — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, ecc. alla negoziazione di titoli all'estero	»	100.000
Cap. n. 116 — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	60.000
Cap n. 117 — Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno, ecc.	»	10.000
Cap. n. 123 — Telegrammi di Stato, ecc.	»	232.300
Cap. n. 126 — Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	»	1.500
Cap. n. 127 — Spese casuali	»	9.000
Cap. n. 133 — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	2.819.000
Cap. n. 142 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	»	588.000
Cap. n. 145 — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto, ecc.	»	600
Cap. n. 146 — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, ecc	»	10.000
Cap. n. 148 — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, ecc. per la formazione e conservazione del nuovo catasto	»	150.000
Cap. n. 154 — Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc	»	30.000
Cap. n. 155 — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori	»	60.000
Cap n. 158 — Premi a funzionari di pubblica sicurezza, ecc. per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse ecc.	»	6.600
Cap. n. 159 — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 169 — Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori	»	1.500
Cap. n. 171 — Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quello di S Cesarea Terme	»	5.000
Cap. n. 173 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 174 — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali. Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.	»	70.000
Cap. n. 176 — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc. (Canali Cavour)	»	360.000
Cap. n. 181 — Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori	»	14.000
Cap. n. 184 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	»	378.000
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc. (Provveditorato generale)	»	3.080.000
Cap. n. 186 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, ecc. (Provveditorato generale)	»	7.000.000
Cap. n. 187 — Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	»	7.000
Cap. n. 188 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	80.000
Cap. n. 191 — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 197 — Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali, ecc.	»	1.500
Cap. n. 198 — Spese di coazioni e di liti, ecc.	»	11.500
Cap. n. 203 — Indennità eventuali di tramutamento, ecc. (Guardia di finanza)	»	531.600
Cap. n. 205 — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. (Guardia di finanza)	»	400.000

Cap. n. 207 — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc.	L. 10.000
Cap. n. 208 — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc.	» 370.000
Cap. n. 211 — Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina, ecc. per il mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare, ecc.	» 45.000
Cap. n. 212 — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. (Guardia di finanza)	» 375.000
Cap. n. 217 — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	» 30.000
Cap. n. 218 — Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati, ecc.	» 90.000
Cap. n. 219 — Spese per liti civili, ecc. (Dogane)	» 14.500
Cap. n. 220 — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione	» 6.000
Cap. n. 227 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ecc. dei contrassegni doganali, ecc.	» 37.500
Cap. n. 232 — Spese per liti civili, ecc. (Finanza locale)	» 3.000
Cap. n. 243 — Rimborsi vari	» 500.000
Cap. n. 258 — Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	» 7.500
Cap. n. 264 — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna, ecc.	» 130.000
Cap. n. 276 — Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache, ecc.	» 5.000
Cap. n. 283 — Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli	» 285.000
Cap. n. 290 — Spese per la beneficenza romana.	» 216.000
Cap. n. 294 — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	» 75.000
Cap. n. 295 — Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ecc.	» 45.000
Cap. n. 297 — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	» 100.000
Cap. n. 307 — Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra, ecc.	» 15.000
Cap. n. 309 — Spese per la formazione del nuovo catasto, ecc.	» 2.050.000
Cap. n. 310 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc., nell'interesse delle Aziende patrimoniali	» 50.000
Cap. n. 311 — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	» 1.221.867
Cap. n. 312 — Somma da corrispondersi al Consorzio sovvenzioni su valori industriali, in parziale estinzione del debito cambiario di L. 4.500.000 contratto per la Regia azienda di Salsomaggiore	» 2.000.000
Cap. n. 320 — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, ecc.	» 150.000
Cap. n. 328 — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, ecc.	» 5.000
Cap. n. 334 — Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 (Pensioni guerra)	» 1.650.000
Cap. n. 335 — Retribuzione al personale avventizio (Pensioni guerra)	» 27.750
Cap. n. 336 — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. (Pensioni guerra)	» 19.000
Cap. n. 337 — Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc.	» 150.000
Cap. n. 338 — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali, ecc. incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra, ecc.	» 66.500
Totale delle riduzioni	L. 32.249.577

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali	L. 5.000
Cap. n. 4 — Spese per telegrammi, ecc.	» 3.500
Cap. n. 12 — Spese per le statistiche, ecc.	» 825
Cap. n. 13 — Spese casuali	» 8.500
Cap. n. 22 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori, ecc.	» 265.800
Cap. n. 23 — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	» 4.500
Cap. n. 24 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	» 25.500
Cap. n. 25 — Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara, ecc.	» 1.500
Cap. n. 28 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori, ecc.	» 15.000
Cap. n. 29 — Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	» 25.000
Cap. n. 31 — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, ecc.	» 250.000
Cap. n. 34 — Spese inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle Provincie ex regime austro-ungarico, ecc.	» 2.250
Cap. n. 35 — Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizione negli albi e di procedimenti penali, ecc.	» 3.750
Cap. n. 42 — Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc.	» 155.000
Cap. n. 43 — Mantenimento e trasporto di detenuti e degli internati, ecc.	» 10.800.000
Cap. n. 44 — Mantenimento e trasporti dei corrigendi, ecc	» 800.000
Cap. n. 45 — Servizio delle industrie carcerarie	» 2.850.000
Cap. n. 46 — Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena	» 300.000
Cap. n. 40 — Retribuzione al personale avventizio	» 5.000
Totale delle diminuzioni	L. 15.521.125

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni	L. 8.000
Cap. n. 5 — Tipografia riservata	» 26.800
Cap. n. 6 — Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	» 4.500
Cap. n. 7 — Manutenzione ordinaria e servizio degli stabili, ecc.	» 45.000
Cap. n. 8 — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	» 430.000
Cap. n. 9 — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	» 40.000
Cap. n. 10 — Spese segrete	» 120.000
Cap. n. 14 — Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	» 2.500
Cap. n. 15 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	» 5.000
Cap. n. 16 — Spese casuali	» 8.000
Cap. n. 19 — Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero, ecc.	» 30.000
Cap. n. 21 — Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici - Automezzi per i servizi tecnici	» 48.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc.	» 225.000
Cap. n. 29 — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	» 200.000
Cap. n. 30 — Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, ecc.	» 170.000
Cap. n. 31 — Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, ecc.	» 130.000
Cap. n. 32 — Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma, ecc.	» 60.000
Cap. n. 33 — Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma, ecc.	» 50.000
Cap. n. 34 — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc.	» 20.000
Cap. n. 35 — Contributi o spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	» 114.000

Cap. n. 37 — Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero . . . . L. 280.000
Cap. n. 38 — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . » 735.000
Cap. n. 39 — Contributo dello Stato alla « Fondazione nazionale Figli del Littorio », ecc. . . . » 550.000
Cap. n. 41 — Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione delle isole italiane dell'Egeo . » 300.000
Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 43 — Spese d'ufficio di cui all'art. 13 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ecc. . . » 1.450.000
Cap. n 45 — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . . . . » 625.000
Cap. n. 46 — Spese eventuali all'estero . . » 250.000
Cap. n. 47 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 345.000
Cap. n. 48 — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero . . . . . . » 343.000
Cap. n. 50 — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 51 — Scuole sussidiate . . . . . » 780.000
Cap. n. 52 — Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 305.000
Cap. n. 53 — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . » 166 400
Cap. n. 54 — Sussidi al personale delle scuole all'estero . . . . » 4.600
Cap. n. 55 — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . » 25.000
Cap. n. 56 — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 70.000
Cap. n. 59 — Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione, ecc. » 54.700
Cap. n. 60 — Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni . . . » 57.500
Cap. n. 61 — Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n 63 — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio . . . . » 59.000
Cap. n. 64 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 600.000
Cap. n. 65 — Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione . . . . » 3.500
Cap. n. 66 — Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . . » 10.000
Cap. n. 67 — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. . . » 40.000
Cap. n 68 — Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria . . . . » 8.000

Totale delle riduzioni . . . L. 9.038.500

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 7 — Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici, ecc. . . . L. 5.000
Cap. n. 8 — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . » 4.000
Cap. n. 9 — Spese per i telegrammi di Stato. (Spesa obbligatoria) . . . . » 35.000
Cap. n. 10 — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (Spesa obbligatoria) . . » 10.000
Cap. n. 14 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti le Colonie, congressi, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 18 — Spese politiche per le Colonie da erogarsi direttamente dal Ministero . . . . . » 20.000
Cap. n. 25 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania . . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 26 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . . . L. 10.000.000

Totale delle riduzioni . . . L. 20.084.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . L. 5.000
Cap. n. 4 — Spese per i telegrammi di Stato . » 16.000
Cap. n. 9 — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . » 24.000
Cap. n. 10 — Spese di liti . . . . . . » 2.500
Cap. n. 11 — Affitto di locali, trasporti, ecc. per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso, ecc. . . . . . » 3.000
Cap. n. 19 — Spese di ufficio e di cancelleria e per i trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 20 — Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dei Regi provveditorati agli studi . . . . » 14.000
Cap. n. 26 — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti . » 31.510
Cap. n. 27 — Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso . . . . » 9.770
Cap n. 36 — Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, ecc. . . . . » 37.500
Cap n. 37 — Concorso dello Stato a Comuni e a Corpi morali che mantengono scuole a sgravio, per l'arredamento di scuole elementari, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 38 — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia Spese per i corsi di differenziazione didattica . . . . » 20.000
Cap. n. 39 — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 40 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare, ecc. . . . . » 65.000
Cap. n. 41 — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc. . . . . . » 6.900
Cap. n. 42 — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . . . . » 14.650
Cap. n. 43 — Fondo destinato alle spese degli Enti culturali delegati per la gestione delle scuole non classificate, ecc. . . . . » 1.505.000
Cap. n. 46 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 39.000
Cap. n. 51 — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 9.000
Cap. n. 52 — Regi istituti medi d'istruzione. Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 53 — Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle Nuove Provincie . . . . . . » 25.800
Cap. n. 55 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a Istituti di istruzione media, ecc. . . . . . » 30.000
Cap. n. 56 — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 57 — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 10.500
Cap. n. 59 — Sovvenzione all'Opera nazionale Balilla per le navi-scuola marinaretti . . . . . » 27.000
Cap. n. 61 — Assegni fissi, sussidi e contributi ad Istituti di educazione . . . . » 46.000
Cap. n. 62 — Convitti nazionali ed Educandati femminili - Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali . . . . » 15.000
Cap. n. 63 — Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, negli Educandati femminili ed in altri istituti di educazione . . . . » 50.000
Cap. n. 64 — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili . . . » 2.000
Cap. n. 66 — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi Spese di mantenimento, ecc. . . » 15.000
Cap. n. 67 — Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento, ecc. » 100.000
Cap. n. 70 — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici, agrari, ecc. » 300.000

Cap. n. 71 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico e scientifico, ecc. . . . . L. 270.000

Cap. n. 72 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie; impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . » 200.000

Cap. n. 74 — Regi istituti tecnici, ecc. Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 78 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, di Regie scuole tecniche industriali ed artigiane, di Regie scuole professionali femminili, ecc. . . . . » 3.100.000

Cap. n. 79 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, contributi pel mantenimento di corsi per maestranze . . . . » 186.130

Cap. n. 80 — Concorsi fissi a Regi istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario e sussidi per acquisto di istrumenti, ecc. . . . . » 76.548

Cap. n. 81 — Concorsi e sussidi per l'istruzione professionale dei pescatori . . . . » 5.500

Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 83 — Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica, ecc. . . . . » 7.494

Cap. n. 84 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 32.800

Cap. n. 87 — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 90 — Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica, ecc. » 13.200

Cap. n. 92 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di istituti e corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 94 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria - Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ecc . . . . » 1.350.078

Cap. n. 95 — Sussidi ed incoraggiamenti ad Istituti superiori d'istruzione commerciale e di altri istituti e corpi scientifici . . . . » 13.500

Cap. n. 96 — Contributi a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori, ecc. . . . . » 3.478.000

Cap. n. 97 — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze, ecc. . . . . » 57.000

Cap. n. 98 — Contributo pel funzionamento della Reale commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri . . . . » 5.000

Cap. n. 99 — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 100 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per gli studi superiori, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 102 — Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare . . . . » 12.000

Cap. n. 105 — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche. Spese per gli uffici e per i locali. Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, ecc. » 40.000

Cap. n. 106 — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 108 — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 110 — Assegni alle accademie e ai corpi scientifici e letterari, alle società ed agli enti culturali. Istituto storico italiano e Scuola storica nazionale, ecc. . . . . » 48.000

Cap. n. 111 — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . » 450.000

Cap. n. 112 — Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma . . . . » 30.000

Cap. n. 113 — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc. . . . . L. 10.570

Cap. n. 114 — Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito e promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 117 — Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese, ecc. . . . . . » 40.000

Cap. n. 118 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 119 — Spese per il pensionato artistico; per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 120 — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, Comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . » 10.000

Cap. n. 121 — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti di istruzione artistica . . . . » 10.000

Cap. n. 122 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti. Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 123 — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata. Sussidi a musei e pinacoteche non governative . . . » 10.000

Cap. n. 124 — Scavi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 125 — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 126 — Monumenti. Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 127 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 131 — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » . . . . » 30.000

Cap. n. 132 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 134 — Acquisto di cose d'arte e di antichità, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 135 — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 139 — Spese per i fitti di locali di ufficio, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 140 — Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 141 — Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma . . . . » 4.000

Cap. n. 143 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa . . . . » 1.500

Cap. n. 150 — Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, ecc. . . . . » 3.750

Cap. n. 153 — Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, ecc. . . . . » 1.350

Cap. n. 154 — Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni appartenenti a famiglie già profughe di guerra, ecc. . . . . » 9.000

Cap. n. 155 — Contributi, concorsi e sussidi per impianto ed arredamento di istituti e scuole commerciali » 3.000

Cap. n. 157 — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . . . . » 13.500

Cap. n. 164. — Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma, ecc. . » 11.250

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.491.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 9 — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, ecc. . . . . L. 95.642

Cap. n. 12 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi, ecc. . . . . » 396.000

Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri, ecc.	L.	1.002.000
Cap. n. 14 — Spese di liti	»	5.000
Cap. n. 16 — Spese per propaganda di italianità	»	36.000
Cap. n. 17 — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca, ecc.	»	6.000
Cap. n. 18 — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	3.000
Cap. n. 19 — Spese casuali	»	12.000
Cap. n. 26 — Foglio degli annunzi nelle provincie, ecc.	»	70.000
Cap. n. 27 — Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla »	»	130.000
Cap. n. 28 — Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia	»	7.500
Cap. n. 29 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 31 — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc.	»	275.000
Cap. n. 33 — Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc.	»	800

Spese per la sanità pubblica.

Cap. n. 34 — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	L.	535.000
Cap. n. 35 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra	»	75.000
Cap. n. 37 — Spese per l'attuazione di corsi, ecc. per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere	»	12.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	335.000
Cap. n. 40 — Fondo da concedersi, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 41 — Corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi	»	7.500
Cap. n. 42 — Sussidi per sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	57.000
Cap. n. 44 — Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc.	»	750
Cap. n. 45 — Spese per limitare la fabbricazione e la distribuzione degli stupefacenti	»	3.750
Cap. n. 46 — Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	158.800
Cap. n. 47 — Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica, ecc.	»	2.250
Cap. n. 49 — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	»	57.000
Cap. n. 50 — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	300.000
Cap. n. 51 — Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra, ecc.	»	15.000
Cap. n. 52 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc.	»	285.000
Cap. n. 57 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	284.000
Cap. n. 62 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc.	»	42.216
Cap. n. 63 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	60.000
Cap. n. 64 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	70.000
Cap. n. 65 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia	»	4.500.000
Cap. n. 67 — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia, ecc.	»	3.722.400
Cap. n. 68 — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati	»	5.250
Cap. n. 69 — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 70 — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	337.500
Cap. n. 71 — Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, ecc.	L.	375.000
Cap. n. 72 — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza	»	45,000
Cap. n. 74 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ecc.	»	1,000.000
Cap. n. 75 — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	1.197.903
Cap. n. 78 — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari, ecc.	»	39.000
Cap. n. 79 — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera, ecc.	»	2.091,575
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	2.000.000
Cap. n. 91 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915, ecc.	»	7.500
Cap. n. 92 — Contributi da corrispondersi ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale, ecc.	»	15.000
Cap. n. 95 — Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 96 — Contributo a favore dell'Istituto romano di San Michele	»	27.000
Cap. n. 100 — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria, ecc.	»	157.500
Cap. n. 102 — Contributi arretrati alle Provincie per accasermamento dei corpi di polizia	»	1.000.000
Cap. n. 103 — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico	»	936.750
Cap. n. 104 — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico	»	24.750
Cap. n. 106 — Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici, ecc.	»	4.500
Totale delle riduzioni	L.	26.605.836

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 11 — Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	L.	3.000
Cap. n. 12 — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 13 — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	30.000
Cap. n. 15 — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	40.000
Cap. n. 16 — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di servizio delle automobili, ecc.	»	80.000
Cap. n. 17 — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 24 — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	»	20.000
Cap. n. 60 — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (art. 16, lettera *c*), della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	»	10.500.000
Cap. n. 66 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, ecc.	»	500.000
Cap. n. 69 — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche.	»	30.000
Cap. n. 71 — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	200.000
Cap. n. 72 — Spese per le statisiche concernenti le le opere pubbliche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 73 — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	»	200.000
Cap. n. 76 — Opere stradali, costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	»	1.750.000
Cap. n. 77 — Opere idrauliche	»	600.000
Cap. n. 80 — Opere marittime	»	2.000.000
Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi	»	3.000.000

Cap. n. 82 — Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni . . . . L. 450.000
Cap. n. 83 — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 84 — Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc. . . . . » 750.000
Cap. n. 86 — Edilizia scolastica . . . . . » 225.000
Cap. n. 87 — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . . » 100.000
Cap. n. 88 — Opere in gestione del magistrato alle acque . . . . » 2.100.000
Cap. n. 89 — Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali . . » 2.000.000
Cap. n. 92 — Opere marittime . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi . . » 2.250.000
Cap. n. 94 — Opere speciali in Roma . . . . » 75.000
Cap. n. 95 — Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi . . . . . » 150.000
Cap. n. 98 — Spese dipendenti dalla guerra . . » 100.000
Cap. n. 99 — Edilizia scolastica . . » 150.000

Opere nell'Italia Centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati.

Cap. n. 101 — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana . L. 1.000.000

Opere nell'Italia Meridionale e Insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.

Cap. n. 102 — Opere stradali . L. 150.000
Cap. n. 106 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche . . . . » 1.500.000
Cap. n. 108 — Spese dipendenti da danni di terremoti . . . » 16.000.000
Cap. n. 110 — Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna) . . . . » 75.000
Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissario per la provincia e la città di Napoli . . . . » 8.000.000
Cap. n. 112 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli . . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 113 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise . » 450.000
Cap. n. 114 — Opere pubbliche nelle Puglie . . » 1.000.000
Cap. n. 115 — Opere pubbliche nella Lucania . » 2.000.000
Cap. n. 116 — Opere pubbliche nella Calabria . » 1.500.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche nella Sicilia . » 6.000.000
Cap. n. 119 — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . » 1.200.000
Cap. n. 120 — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari, ecc. . . . » 150.000
Cap. n. 127 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . » 75.000
Cap. n. 128 — Spese di liti e per arbitraggi, ecc. . » 30.000
Cap. n. 129 — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato » 4.000.000

Totale delle riduzioni . . L. 77.498.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 11 — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca . . L. 300
Cap. n. 19 — Vigilanza sulla pesca . » 28.000
Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc » 32.000
Cap. n. 21 — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti, ecc . . » 14.000
Cap. n. 22 — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929) . . . . » 23.400
Cap. n. 23 — Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio . . . . » 2.250
Cap. n. 28 — Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto . . . . » 15.000
Cap. n. 29 — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto . . . . » 9.000
Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc. . . . L. 120.000
Cap. n. 32 — Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti, ecc. . . » 7.500
Cap. n. 37 — Provvista e manutenzione vestiario per la Milizia portuaria . . . » 60.000
Cap. n. 38 — Spese per educazione fisica, per il tiro a segno e per campi d'istruzione, ecc ed altre spese per il funzionamento della Milizia portuaria . . » 112.500
Cap. n. 39 — Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria, ecc. . . » 37.500
Cap. n. 51 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali . . . . . . » 3.300
Cap. n. 53 — Spese relative al servizio delle automobili . . . . » 10.000
Cap. n. 54 — Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali . . . . » 2.100
Cap. n. 56 — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca . . . . . . » 450
Cap. n. 57 — Spese per liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria) . . . . . » 2.000
Cap. n. 58 — Spese casuali . . . » 1.200
Cap. n. 66 — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 69 — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . » 280.000
Cap. n. 70 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc. . » 100.000
Cap. n. 72 — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico, ecc. . » 30.000
Cap. n. 75 — Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie Retribuzioni Assicurazioni sociali . . . . » 5.500
Cap. n. 77 — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 81 — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc., per la preparazione e direzione della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche . . . . » 1.200
Cap. n. 82 — Spese per l'acquisto di autoveicoli . » 17.500

Costruzione di strade ferrate:

Cap. n. 84 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito . » 10.200.000
Cap. n. 90 — Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti . . . . » 16.500
Cap. n. 91 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . » 37.500
Cap. n. 92 — Spese di liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate . » 7.500

Totale delle riduzioni . . . L. 15.676.200

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio, ecc. . L. 1.000.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, istituti, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 6.000.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc . . . » 1.000.000
Cap. n. 53 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 54 — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 55 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 56 — Servizi automobilistici, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . . » 5.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 40.000.000

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 2 — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'amministrazione centrale e canoni d'acqua	L.	15.000
Cap. n. 4 — Biblioteche della Regia marina	»	10.000
Cap. n. 7 — Spese di liti e di arbitramenti	»	3.500
Cap. n. 14 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	»	30.000
Cap. n. 22 — Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 30 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	4.000.000
Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma, ecc.	»	310.000
Cap. n. 37 — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali, ecc.	»	75.000
Cap. n. 40 — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	»	250.000
Cap. n. 44 — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione, ecc	»	6.500
Cap. n. 46 — Servizio idrografico - Materiale - Contributo all'Istituto internazionale idrografico di Monaco	»	50.000
Cap. n. 47 — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	»	200.000
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica, ecc	»	1.000.000
Cap. n. 55 — Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	»	100.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 57 — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58 — Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	»	500.000
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi. Spese di collaudo dei materiali. Spese per il movimento e trasporto dei materiali. Spese per i musei navali	»	300.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali, ecc.	»	1.930.000
Cap. n. 66 — Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	»	20.000
Cap. n. 68 — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	»	30.000
Cap. n. 76. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 77 — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, ecc.	»	370.000
Totale delle diminuzioni	L.	15.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 2 — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale	L.	8.000
Cap. n. 3 — Spese di liti e di arbitramenti	»	7.500
Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	20.000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8 — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9 — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 11 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica	L.	10.000
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 14 — Spese riservate	»	20.000
Cap. n. 15 — Fondo a disposizione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23 — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	1.000.000
Cap. n. 24 — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	»	1.000.000
Cap. n. 25 — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa. Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	»	350.000
Cap. n. 26 — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	2.000.000
Cap. n. 27 — Spesa per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	»	1.000.000
Cap. n. 28 — Spese per indagini tecniche riservate	»	50.000
Cap. n. 29 — Spese per la Regia accademia aeronautica	»	400.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto	»	1.000.000
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 45 — Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 46 — Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento, e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc.	»	300.000
Cap. n. 47 — Spese per l'ufficio presagi	»	94.500
Cap. n. 50 — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 51 — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, ecc.	»	2.500.000
Totale delle riduzioni	L.	20.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 10 — Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	L.	5.000
Cap. n. 11 — Spese per telegrammi, ecc.	»	15.000
Cap. n. 12 — Spese di liti. (Spesa obbligatoria)	»	5.000
Cap. n. 14 — Spese casuali	»	4.000
Cap. n. 15 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, ecc.	»	25.927
Cap. n. 17 — Spese generali per il funzionamento di organi provinciali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 22 — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23 — Esperienze agrarie, ecc.	»	36.000
Cap. n. 24 — Spese di cui all'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 26 — Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	»	9.000
Cap. n. 27 — Apicoltura, ecc.	»	7.500
Cap. n. 28 — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	60.000
Cap. n. 29 — Spese per l'applicazione del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio	»	25.000
Cap. n. 30 — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	15.000
Cap. n. 31 — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia, ecc.	»	7.500
Cap. n. 33 — Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali	»	30.000
Cap. n. 34 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 35 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc.	»	100.000

Cap. n. 36 — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, consorziali, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 37 — Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc. . . . . » 892.000

Cap. n. 38 — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda o di istruzione agraria, ecc. . . . . . . » 65.000

Cap. n. 39 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. » 30.000

Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 41 — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 42 — Spese diverse per l'applicazione dell'art. 88 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . . . . » 75.000

Cap. n. 44 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . » 16.700

Cap. n. 45 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc. . . . . » 293.700

Cap. n. 46 — Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, ecc. . » 4.500

Cap. n. 69 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione, ecc. . . . . . . » 5.000

Cap. n. 71 — Spese per il Comitato permanente del grano, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 72 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 73 — Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 74 — Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 75 — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 76 — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 77 — Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 79 — Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114, e 22 dicembre 1932, n. 1864, recanti provvedimenti a favore della industria della pesca, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 80 — Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'art. 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, ecc. » 150.000

Cap. n. 84 — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie, ecc. . » 100.000

Cap. n. 85 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc. . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 86 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 % nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 87 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 103 — Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita, ecc. . . » 120.000

Cap. n. 104 — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 107 — Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . L. 100.000

Cap. n. 108 — Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc. . . . . » 1.700.000

Cap. n. 113 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » 4.120.000

Cap. n. 114 — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. » 3.533.000

Cap. n. 117 — Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 118 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 119 — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. . . . . . . » 7.050.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 35.978.827

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 8 — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero, ecc. . . . . L. 10.000

Cap. n. 10 — Spese di liti . . . . » 500

Cap. n. 16 — Premi e medaglie al merito industriale, borse di pratica industriale, spese per rilevamenti ed informazioni industriali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 17 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche . . . . » 200.000

Cap. n. 18 — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 21 — Premi per le pellicole cinematografiche, riconosciute nazionali . . . . » 1.000.000

Cap. n. 24 — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . . . . » 15.000

Cap. n. 25 — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . . . » 10.000

Cap. n. 27 — Spese di mano d'opera, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 29 — Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni . . . . » 3.000

Cap. n. 30 — Impianto e mantenimento di uffici minerari . . . . » 10.000

Cap. n. 31 — Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove Provincie » 300.000

Cap. n. 32 — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati . » 7.500

Cap. n. 33 — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc. . . . . . . » 10.000

Cap. n. 34 — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc . . » 30.000

Cap. n. 35 — Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero, ecc. . . » 250.000

Cap. n. 36 — Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 37 — Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale . . . . » 3.000

Cap. n. 38 — Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione . » 100.000

Cap. n. 40 — Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo . » 60.000

Cap. n. 44 — Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 46 — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » . » 40.000

Cap. n. 47 — Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica » 7.500

Cap. n. 48 — Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . . » 30.000

Cap. n. 52 — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 53 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti, ecc. sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 61 — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri . . . L. 30.000
Cap. n. 62 — Spese per l'applicazione, ecc. e per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie . . . . » 750.000
Cap. n. 64 — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese . . . . » 1.000.000

Totale delle riduzioni . . . L. 4.321.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA D.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione) — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati . . . . L. 1.500.000

b) *Modifica di denominazione:*

Modificata la denominazione della rubrica « Chinino di Stato » in « Chinino ».

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione) — Restituzione del diritto di monopolio pei prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione . . . . L. 150.000
Cap. n. 49 — Versamento a costituzione dei fondi di riserva, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 50 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . . » 74.418.950

Totale degli aumenti . . . L. 74.583.950

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc. . . L. 3.000.000
Cap. n. 2 — Premi di prolungamento d'orario, ecc. » 266.000
Cap. n. 3 — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . » 290.000
Cap. n. 4 — Indennità di missione, ecc . . . » 250.000
Cap. n. 6 — Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . . » 23.000
Cap. n. 7 — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ecc. . . . . » 3.900.000
Cap. n. 8 — Spese casuali . . . . » 3.000
Cap. n. 9 — Spese per assistenza medica, ecc. . » 60.000
Cap. n. 12 — Spese di ufficio, ecc. . . . . . » 300.000
Cap. n. 14 — Fitto di locali, ecc. . . . . . » 190.000
Cap. n. 15 — Spese per liti, ecc . . . . . » 10 000
Cap. n. 16 — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 18 — Spese per le statistiche, ecc. . . » 5 000
Cap. n. 19 — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . . » 30.750
Cap. n. 23 — Paghe indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 24 — Compra di tabacchi, ecc. . . . . » 50.329.200
Cap. n. 25 — Spese per le agenzie all'estero, ecc. » 150.000
Cap. n. 26 — Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. (Tabacchi) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 28 — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc. . . . . . . » 40.000
Cap. n. 30 — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 31 — Paghe indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline, ecc. . . . . . L. 1.300.000
Cap. n. 32 — Compra dei sali, ecc. . . . . . » 200.000
Cap. n. 33 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine (Sali) . . . . » 200.000
Cap. n. 35 — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc . . . . » 1.000.000
Cap. n. 39 — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato, ecc. » 70.000
Cap. n. 40 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Chinino) . . . . . » 200.000
Cap. n. 42 — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc. . . . . » 7.000
Cap. n. 44 — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc. . . . . » 110.000
Cap. n. 47 — Acquisto di edifici ad uso di manifattura, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 73.083.950

c) *Modifica di denominazione:*

Modificata la denominazione della rubrica « Chinino di Stato » in « Chinino ».

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc. . . . L. 211.665

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 3 — Annualità diverse, ecc. . . . . L. 120.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 717 665

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc . L. 200.000
Cap. n. 2 — Indennità pel Consiglio d'amministrazione, ecc. . . . . » 2.500
Cap. n. 5 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 6 — Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. » 9.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 24.000
Cap. n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 12 — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 13 — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili, ecc. . . . . » 3.500
Cap. n. 19 — Assegni al clero di Sardegna . . » 216.000
Cap. n. 27 — Spese casuali . . . . » 1.000
Cap. n. 30 — Sussidi a religiosi e religiose pensionate, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 33 — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, ecc. . . . . » 13.000
Cap. n. 36 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 6.000

Totale delle diminuzioni. . . L. 626 000

3. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse . . . L. 15.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 19 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 61.520

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc.	L.	300
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	720
Cap. n. 6 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	»	1.000
Cap. n. 9 — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati, ecc.	»	40.000
Cap. n. 14 — Assegni per pigioni di locali, ecc.	»	4.000
Cap. n. 16 — Spese casuali	»	500
Totale delle diminuzioni	L.	46.520

4. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse	L.	829.600

SPESA.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc.	L.	3.000
Cap. n. 2 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	5.800
Cap. n. 11 — Saldi passivi delle cessate gestioni economali	»	500.000
Cap. n. 12 — Spese casuali	»	1.000
Cap. n. 14 — Assegni al clero del Pantheon	»	4.400
Cap. n. 16 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	289.400
Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	17.000
Cap. n. 21 — Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali, ecc	»	9.000
Totale delle diminuzioni	L.	829.600

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 15 — Assegni fissi e oneri diversi per spese di culto, di beneficenza e d'istruzione. (Spese fisse).

5. — BILANCIO DELLA AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Contributo dello Stato ») — Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali delle strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38)	L.	2.853.700
Cap. n. 11 — Ricupero di somme, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17-*bis* (di nuova istituzione) — Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazioni generali delle strade statali (R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 172)	»	90.000.000
Totale degli aumenti	L.	93.853.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Contributo dello Stato, ecc.	L.	10.500.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori, ecc.	L.	2.800.000
Cap. n. 37 — Lavori di sistemazioni generali	»	90.000.000
Cap. n. 39 — Fondo di riserva per opere straordinarie, ecc.	»	2.898.000
Cap. n. 45 — Avanzo di gestione da destinare a lavori di rifacimento delle pavimentazioni	»	213.000
Cap. n. 46 — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti, ecc.	»	1.853.700
Totale degli aumenti	L.	97.764.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc.	L.	382.000
Cap. n. 2 — Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro	»	136.000
Cap. n. 4 — Indennità di trasferta, ecc.	»	267.000
Cap. n. 5 — Spese relative al servizio delle automobili	»	99.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	»	77.000
Cap. n. 7 — Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	34.000
Cap. n. 9 — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, ecc. ai capi cantonieri, ecc.	»	5.200.000
Cap. n. 10 — Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	366.000
Cap. n. 11 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc.	»	113.000
Cap. n. 14 — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	100.000
Cap. n. 15 — Spese per il funzionamento degli uffici, ecc.	»	78.000
Cap. n. 16 — Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione, ecc.	»	14.000
Cap. n. 17 — Manutenzione e riparazione di locali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 18 — Spese per studi di progetti, ecc.	»	175.000
Cap. n. 19 — Studi e ricerche sperimentali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 20 — Fitti e canoni	»	87.000
Cap. n. 22 — Spese di qualsiasi natura, ecc., per l'accertamento e la riscossione delle entrate. ecc.	»	30.000
Cap. n. 29 — Manutenzione ordinaria, ecc.	»	4.855.000
Cap. n. 32 — Retribuzione al personale giornaliero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 33 — Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda, ecc.	»	100.000
Cap. n. 36 — Riparazioni straordinarie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 37 — Lavori di sistemazioni generali	»	500.000
Cap. n. 40 — Lavori (Autostrade)	»	200.000
Cap. n. 41 — Personale addetto alla direzione, ecc. (Autostrade)	»	3.000
Cap. n. 42 — Personale addetto all'esercizio (Autostrade)	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	14.411.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio della Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	L.	1.485.000
Cap. n. 17 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	400.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.885.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 104 — Avanzo della gestione, ecc.	L.	44.772.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	24.100.000
Cap. n. 2 — Avventizi e loro assimilati, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	500
Cap. n. 4 — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	3.280.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 6 — Spesa per la corresponsione delle indennità annue, ecc. ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, ecc.	»	22.000
Cap. n. 7 — Compensi per incarichi, studi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9 — Indennità per missioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 10 — Indennità di tramutamento	»	50.000
Cap. n. 11 — Spese per medicinali e per visite medico fiscali, ecc.	»	30.000

Cap. n. 12 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telègrafici, ecc.	L.	38.000
Cap. n. 14 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 20 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21 — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	330.000
Cap. n. 26 — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	800.000
Cap. n. 28 — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	2.000
Cap. n. 29 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	1.200.000
Cap. n. 30 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	50.000
Cap. n. 32 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc	»	725.000
Cap. n. 39 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	935.000
Cap. n. 40 — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	772.000
Cap. n. 41 — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze, ecc.	»	40.000
Cap. n. 42 — Fornitura, manutenzione, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 44 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 46 — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio, ecc.	»	5.000
Cap. n. 49 — Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe, ecc.	»	400.000
Cap. n. 50 — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	75.000
Cap. n. 52 — Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali	»	84.000
Cap. n. 54 — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	314.000
Cap. n. 55 — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 57 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc	»	1.750.000
Cap. n. 59 — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 60 — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61 — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 62 — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	50.000
Cap. n. 64 — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc.	»	150.000
Cap. n. 66 — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica all'Ente radiorurale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67 — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc.	»	20.000
Cap. n. 71 — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 73 — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000
Cap. n. 74 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc	»	66.000
Cap. n. 75 — Spese di illuminazione, forza motrice, ecc.	»	500.000
Cap. n. 76 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	360.000
Cap. n. 77 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 81 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	5.300.000
Cap. n. 82 — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	120.000
Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	303.500
Cap. n. 90 — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 93 — Fitti di locali di proprità privata	»	300 000
Cap. n. 96 — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 97 — Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia, ecc	»	5.000
Totale delle diminuzioni	L.	46.657.000

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	L.	1.693.395

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	»	330.000
Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	36.000
Cap. n. 5 — Premi al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	180.000
Cap. n. 8 — Indennità per una volta tanto, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9 — Indennità per servizio di notte	»	67.000
Cap. n. 10 - Retribuzione al personale diurnista	»	125.000
Cap. n. 11 — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	12.600
Cap. n. 12 — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	62.300
Cap. n. 13 — Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	40.000
Cap. n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	»	180.000
Cap. n. 17 — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 18 — Abbuoni e rimborsi vari	»	10.000
Cap. n. 20 — Spese di liti	»	2.000
Cap. n. 21 — Spese per fitto di locali, ecc.	»	42.495
Cap. n. 22 — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23 — Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25 — Spese casuali	»	1.000
Cap. n. 28 — Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi	»	100.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.693.395

8. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 62 — Prelevamenti dal fondo di riserva, ecc. (Gestione case economiche pei ferrovieri)	L.	2.400.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali - *A*) Pigioni di locali	L.	2.300.000
Cap. n. 24 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	136.990.000
Cap. n. 43 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale, ecc.	»	16.100.000
Cap. n. 44 — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	500.000
Cap. n. 60 — Affitti delle case. (Gestione case economiche pei ferrovieri)	»	2.600.000
Cap. n. 85 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	9.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	167.490.000

SPESA.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Personale (Direzione generale)	L.	5.500.000
Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento)	»	57.000.000
Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	»	300.000
Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	2.200.000
Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	30.000.000
Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione)	»	16.000.000
Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	24.000.000

Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie sicule)	L.	600.000
Cap. n. 17 — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie sicule)	»	100.000
Cap. n. 19 — Personale (Navigazione dello stretto di Messina)	»	300.000
Cap. n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	2.100.000
Cap. n. 25 — Gratificazioni al personale, ecc.	»	700.000
Cap. n. 27 — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	200.000
Cap. n. 29 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	70.000
Cap. n. 33 — Affitto, adattamento e riparazione di locali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 36 — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	120.000
Cap. n. 80 — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, ecc	»	16.100.000
Cap. n. 81 — Spese dei cantieri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 102 — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti: C) per eccedenze attive dei bilanci	»	200.000
Cap. n. 124 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	9.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	165.090.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. **1169**.

Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. 960, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, con il quale è approvato il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, con il quale è approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, con il quale sono stabilite le dipendenze ed attribuzioni del generale di divisione comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703, riguardante alcune norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, con il quale è approvato il regolamento di disciplina militare per il regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, riguardante modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, riguardante modificazioni alle disposizioni concernenti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, con il quale è approvato il codice di procedura penale;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale del regio esercito, e relativa appendice;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, che sarà visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, è abrogato ed è abrogata, altresì, ogni altra disposizione che sia contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento organico, o che sia con esse incompatibile.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 95. — MANCINI.

Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali.

CAPITOLO I.

ISTITUZIONE E PREROGATIVE.

Art. 1.

I carabinieri reali fanno parte dell'Esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso il R. Esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati.

Art. 2.

I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

Art. 3.

Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

Art. 4.

Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali.

Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari, le quali richiedono, per la loro natura, l'impiego di un'arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunità consigliassero diversamente all'autorità militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sarà ad essi di volta in volta assegnato.

Art. 5.

I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Re, il servizio affidato ai medesimi e ad essi è riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.

Art. 6.

I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell'ordine.

Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri reali non possono, di norma, essere impiegati in servizio d'ordine pubblico ed in quelli di presidio.

Gli allievi carabinieri, però, concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

Art. 7.

I carabinieri reali possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.

Art. 8.

All'infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell'arma, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che son loro attribuite.

Art. 9.

I carabinieri reali non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re.

Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al comando generale.

Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiale sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

Art. 10.

I carabinieri reali provvedono ai servizi di informazione e di polizia militare.

Prestano anche servizio di vigilanza negli arsenali marittimi e possono essere destinati a speciali servizi alle dipendenze dei vari ministeri.

Ad essi sono affidati i servizi diretti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle colonie, con l'osservanza delle norme sancite nello speciale regolamento per il servizio dell'arma nelle colonie stesse.

Quelli impiegati nei servizi di cui ai precedenti due comma sono preventivamente posti nella posizione di fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi, tenendo presenti le limitazioni numeriche previste in proposito dal R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

Art. 11.

I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorchè sono già depositati nelle carceri, meno che in quelle località ove le carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.

CAPITOLO II.

Ordinamento.

Art. 12.

L'Arma dei carabinieri reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri reali;

b) 6 ispettorati di zona carabinieri reali;

c) 1 scuola centrale carabinieri reali;
d) 20 legioni territoriali carabinieri reali;
e) 1 legione allievi carabinieri reali;
f) 1 banda dell'arma dei carabinieri reali;

Comprende, inoltre, alla dipendenza della legione territoriale di Roma:

g) 2 battaglioni carabinieri reali;
h) 1 gruppo squadroni carabinieri reali;
i) 1 squadrone carabinieri guardie del Re;

ed alla dipendenza della legione territoriale di Palermo:

l) 1 battaglione carabinieri reali.

Le formazioni organiche dei suddetti reparti sono stabilite dalle tabelle graduali e numeriche di formazione di pace in vigore e dallo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali (1).

Art. 13.

Il comando generale dell'arma è così costituito:

a) comandante generale (generale di corpo d'armata o di divisione);
b) generale di divisione comandante in 2°;
c) generale di divisione addetto al comando generale;
d) ufficio segreteria, suddiviso in vari reparti, secondo la materia da trattare;
e) uffici del comandante in 2°;
f) uffici del generale di divisione addetto;
g) ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale;
h) ufficio di contabilità e revisione.

Art. 14.

La scuola centrale carabinieri reali provvede, secondo il proprio regolamento interno:

a) ad abilitare al servizio dell'arma — mediante corsi di carattere tecnico-professionale — i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nei carabinieri reali;
b) ad attuare corsi tecnico-professionali per i sottotenenti dei carabinieri reali di prima nomina;
c) ad attuare corsi integrativi di cultura professionale per gli ufficiali dei carabinieri reali;
d) ad abilitare gli appuntati e carabinieri reali alla promozione a vicebrigadiere ed al comando di stazione, mediante corsi annuali d'istruzione;
e) ad attuare corsi di lingue estere e di speciali istruzioni per i sottufficiali dell'arma.

Art. 15.

Le legioni territoriali sono istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; ciascuna legione ha la forza organica proporzionata alla vastità ed importanza del territorio.

Art. 16.

La legione allievi ha lo scopo di istruire militarmente ed indirizzare nel servizio dell'arma, secondo il proprio regolamento interno, i nuovi arruolati.

Art. 17.

Lo squadrone carabinieri guardie del Re è adibito ai servizi di scorta e di sicurezza dei Sovrani ed a quelli interni dei RR. palazzi. Per lo speciale suo impiego, dipende dal primo aiutante di campo generale di S. M. il Re.

Art. 18.

La banda dei carabinieri reali è aggregata alla legione allievi carabinieri reali, dalla quale dipende disciplinarmente ed è amministrata.

Il suo impiego è regolato:

a) dal comando della divisione militare territoriale di Roma per i servizi di presidio nella Capitale, a norma dei nn. 33 e 63 del regolamento sul servizio territoriale;
b) dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali in tutti gli altri casi. Però il comando generale predetto deve informare il comando della divisione militare di Roma di ogni concessione della banda per feste pubbliche o di beneficenza, abbiano esse luogo oppur no nella Capitale.

Art. 19.

La scuola centrale è costituita dal comando della scuola e da un battaglione, ripartito in tre compagnie, più uno squadrone allievi sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni in numero variabile a seconda delle rispettive esigenze.

La legione allievi è suddivisa in battaglioni, compagnie e plotoni più un gruppo squadroni.

La scuola centrale e tutte le legioni hanno, inoltre, una compagnia comando.

Art. 20.

Le legioni sono comandate da colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da ufficiali subalterni e le sezioni da marescialli d'alloggio maggiori.

La scuola centrale carabinieri reali è comandata da un colonnello ed ha una direzione degli studi retta da un tenente colonnello comandante in 2°.

I battaglioni ed il gruppo squadroni carabinieri reali sono comandati da tenenti colonnelli o maggiori.

Anche lo squadrone carabinieri guardie del Re è comandato da un tenente colonnello o maggiore.

Art. 21.

Le stazioni capoluogo di ufficiale sono comandate da marescialli d'alloggio maggiori e sono pure, a preferenza, comandate da un sottufficiale di tal grado quelle più importanti per ragioni di località o di forza. Le altre sono comandate da marescialli capi, marescialli d'alloggio o da brigadieri.

CAPITOLO III.

FORZA E RECLUTAMENTO.

Art. 22.

I posti vacanti negli ufficiali subalterni sono devoluti per un terzo ai sottufficiali dell'arma che abbiano compiuto, con esito favorevole, regolare corso di studi per la nomina a sottotenente presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria ed apposito corso tecnico-professionale presso la scuola centrale carabinieri reali.

Gli altri due terzi sono occupati da tenenti provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la cui idoneità sia stata preventivamente riconosciuta in apposito corso di abilitazione tecnico-professionale.

(1) Per le colonie:
a) divisione carabinieri reali della Tripolitania;
b) divisione carabinieri reali della Cirenaica;
c) compagnia carabinieri reali dell'Eritrea;
d) compagnia carabinieri reali della Somalia.

Art. 23.

Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua:

1° per mezzo di assegnazione degli iscritti di leva che, avendone le qualità richieste, desiderano prestare servizio nell'arma contraendo gli speciali obblighi di ferma;

2° per mezzo di arruolamenti volontari;

3° per ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari dell'arma che hanno ultimato la loro ferma, mediante concessione di rafferme triennali od annuali;

4° per riammissioni in servizio di militari dell'arma, di altre armi, della regia marina e della regia aeronautica in congedo, semprechè celibi o vedovi senza prole;

5° eccezionalmente, con passaggio volontario o d'ufficio — come carabinieri e carabinieri ausiliari — dei militari sotto le armi appartenenti ad altri corpi dell'esercito previe speciali disposizioni da emanarsi, di volta in volta, dal ministero della guerra.

CAPITOLO IV.

DIPENDENZE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE GENERALE.

Art. 24.

Il comandante generale, per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiamento, all'armamento, alla rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare, dipende direttamente dal ministero della guerra.

Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento ed il casermaggio, dipende dal ministero dell'interno al quale dovrà previamente sottoporre — prima di riferirne al ministero della guerra — anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso.

Per il servizio d'istituto dipende, oltre che dal ministero dell'interno, anche dai vari ministeri nella cui competenza rientra l'azione dell'arma.

Art. 25.

Il comandante generale esercita le seguenti funzioni:

a) informa direttamente il Capo del Governo di tutto ciò che può interessarlo nei riguardi della situazione generale e particolare del paese;

b) di sua iniziativa — e previ opportuni studi — richiama l'attenzione dei ministeri interessati su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina dell'arma;

c) esercita comando diretto sugli ispettorati di zona, e sulle legioni e sovraintende al regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma; esplica, inoltre, le attribuzioni che le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi dell'amministrazione della guerra, conferiscono ai comandanti di corpo d'armata;

d) concede le licenze agli ufficiali generali (comandante in 2°, generale di divisione addetto e ispettori di zona) al comandante della scuola centrale ed agli ufficiali addetti al comando generale. Ai comandanti di legione concede il nulla osta perchè possano ottenere le licenze dal comandante di divisione militare nel cui territorio hanno sede;

e) propone al ministero della guerra i cambiamenti di destinazione degli ufficiali, dopo averne ottenuto il nulla osta dal ministero dell'interno.

Art. 26.

Ha inoltre le seguenti attribuzioni.

Per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali:

a) riceve comunicazione dal ministero della guerra delle domande degli ufficiali di altre armi che chiedono il passaggio in quella dei carabinieri reali; le esamina e comunica il suo parere al ministero stesso;

b) propone al ministero della guerra il numero dei sottufficiali da ammettere annualmente all'accademia militare;

c) propone al ministero della guerra, per ciascun grado di ufficiale dell'arma, i limiti di anzianità entro i quali, in base alla legge sull'avanzamento, si devono formare ogni anno i quadri d'avanzamento.

Art. 27.

Per il reclutamento e perequazione della forza dei sottufficiali e della truppa:

a) regola il reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma;

b) indice annualmente il concorso per l'ammissione al corso aspiranti vicebrigadieri presso la scuola centrale carabinieri reali;

c) autorizza il passaggio dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a piedi in quella a cavallo e viceversa;

d) propone al ministero della guerra, previo giudizio delle competenti commissioni d'avanzamento, il passaggio dei sottufficiali — esclusi i vicebrigadieri — nel ruolo del servizio sedentario;

e) determina il cambio di legione dei sottufficiali e militari di truppa.

Art. 28.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e della truppa:

a) determina per ciascun grado di sottufficiale e di truppa i limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per coprire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

b) convoca, presso il generale di divisione addetto al comando generale, la commissione speciale di avanzamento al cui giudizio deferisce tutte le proposte di avanzamento ai vari gradi di sottufficiale e di truppa, che pervengono dalle dipendenti legioni e, sulle deliberazioni della commissione stessa, compila i relativi quadri d'avanzamento;

c) in caso di discrepanza fra i giudizi della commissione di primo grado e di quella superiore, giudica definitivamente sulla idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa;

d) in base alle vacanze nei rispettivi ruoli organici determina le promozioni nei quadri dei sottufficiali e della truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale;

e) conferisce altresì la nomina a maresciallo d'alloggio maggiore comandante di sezione, a maresciallo d'allogio maggiore del comando e a maresciallo d'alloggio maggiore addetto agli uffici e provvede per la esonerazione da tali cariche nei casi espressamente contemplati.

Art. 29.

Per il governo disciplinare dei sottufficiali e militari di truppa:

a) ordina la convocazione delle commissioni di disciplina pei sottufficiali in conformità delle disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali e rassegna il relativo incarto, munito del suo parere, al ministero della guerra;

esprime il suo parere sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico degli appuntati e carabinieri raffermati e le rassegna al ministero della guerra. Determina, invece, direttamente sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina convocate a carico dei militari di truppa non raffermati, sia pel trasferimento alle compagnie di correzione nei casi previsti dal regolamento di disciplina militare, sia pel passaggio nell'arma di fanteria o in quella di cavalleria dei militari non più adatti al servizio speciale dell'arma;

b) trasmette al ministero della guerra le proposte di collocamento a riposo d'autorità dei sottufficiali e militari di truppa riconosciuti non più idonei a prestare un attivo ed efficace servizio;

c) decide sul passaggio ad altre armi e corpi dei militari di truppa in congedo non più moralmente idonei a servire nei carabinieri, a meno che non siano incorsi nella perdita del grado ai sensi del regolamento di disciplina militare, nel qual caso inoltra le relative proposte al ministero della guerra. Per il passaggio ad altre armi e corpi dei sottufficiali in congedo inoltra motivate proposte al ministero della guerra;

d) decide in qualsiasi tempo sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali proposti dalle commissioni d'avanzamento in base alle disposizioni in vigore;

e) concede la rafferma triennale ai meritevoli, e per gli altri — ove non sia il caso di disporre il congedo d'autorità — autorizza le legioni a concedere la rafferma annuale a titolo di esperimento;

f) decide sulle domande di proscioglimento di ferma in conformità delle disposizioni in vigore. Trasmette altresì al ministero le domande di rescissione di rafferma.

Art. 30.

Il comandante generale per delega del ministero della guerra concede inoltre:

a) l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali ed appuntati nelle proporzioni e condizioni determinate dalla legge;

b) i brevetti e le croci per anzianità di servizio militare ai sottufficiali e militari di truppa, che, secondo le disposizioni in vigore, ne hanno maturato il diritto.

CAPITOLO V.

ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI GENERALI.

Del generale di divisione comandante in 2°.

Art. 31.

Dipende direttamente dal comandante generale e lo coadiuva attendendo — per sua delega — alla trattazione di determinati affari.

Lo sostituisce durante le assenze e, qualora le necessità del servizio lo richiedano, può essere incaricato dal comandante generale di compiere inchieste ed anche di passare ispezioni straordinarie agli ispettorati di zona ed ai comandi delle legioni territoriali.

Del generale di divisione addetto al Comando generale.

Art. 32.

Dipende direttamente dal comandante generale ed esercita il comando superiore degli istituti di reclutamento e tecnico-professionali dell'arma (scuola centrale e legione allievi carabinieri reali), curando che il loro indirizzo didattico ed educativo sia in armonia colle direttive del comandante generale. Nei riguardi degli istituti stessi ha altresì le attribuzioni ispettive di cui ai seguenti articoli in quanto applicabili.

Presiede la commissione speciale d'avanzamento per i gradi di truppa e di sottufficiale ed attende infine alla trattazione di quegli affari che gli sono delegati dal comandante generale dell'arma.

Dei generali di brigata ispettori di zona.

Art. 33.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali dipendono direttamente dal comandante generale dell'arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale servizio loro d'istituto, i carabinieri reali hanno in comune con le altre truppe del regio esercito, dipendono personalmente dal comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla località di loro sede.

Essi corrispondono direttamente coi comandi di corpo di armata e di divisione militare territoriale per i compiti di carattere militare affidati ai comandi dell'arma dei carabinieri reali che hanno sede nel rispettivo territorio.

Art. 34.

I generali di brigata ispettori di zona:

a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni ed altre unità dei carabinieri reali della rispettiva zona;

b) propongono al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti dell'arma e tengono informato il comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine intervenendo, quando sia il caso, con provvedimenti intesi a imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i reparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed ispirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e la forza impiegata in relazione ai compiti; rivolgono in merito le proposte del caso al comando generale dell'arma ed alle altre autorità competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono all'istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei reparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il ministero dell'interno richiedesse di affidare loro;

h) dietro particolare incarico che il comando generale dovesse — per richiesta del ministero della guerra o di quello dell'interno — loro affidare, per speciali esigenze militari, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, eventualmente provvedono — di concerto con le autorità militari o con il prefetto competente — anche al coordinamento

dei servizi dell'arma nel territorio delle dipendenti legioni ed alla ripartizione del personale ad esse assegnato, per straordinari compiti d'istituto.

Art. 35.

Per assolvere le attribuzioni sopra specificate i generali di brigata ispettori di zona:

a) compiono le inchieste e le ispezioni loro ordinate dal comando generale;

b) visitano le dipendenti legioni, in modo che ciascuna di esse sia ispezionata, nel suo funzionamento e nei comandi ed organi dipendenti, una volta almeno ogni due anni;

c) ispezionano singolarmente quei comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono al comando generale dell'arma le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Per le ispezioni da eseguire ai comandi e riparti dell'arma del Dodecanneso e delle colonie, i generali ispettori interessati dovranno chiedere preventiva autorizzazione al comando generale che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni dal ministero della guerra.

CAPITOLO VI.

ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI LEGIONE.

Art. 36.

I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale e degli ispettori di zona, di cui è cenno nei precedenti capitoli IV e V, adempiono a tutti gli obblighi imposti ai comandanti di corpo dai regolamenti militari e dai codici penali militari.

Ad essi pertanto incombe l'alta direzione, con conseguente responsabilità, del servizio e della disciplina, nonchè l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa e sulla buona conservazione dei materiali.

Art. 37.

Per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni disciplinari locali che i carabinieri reali, all'infuori del loro speciale servizio, hanno comuni con tutte le altre armi, dipendono dal comandante della divisione militare nel cui territorio hanno sede.

Per tutto il resto dipendono dal comando generale dell'arma e dagli ispettorati di zona secondo le attribuzioni a questi devolute.

Art. 38.

Tengono coi vari ministeri e con le diverse autorità civili e militari le relazioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 39.

A richiesta degli interessati rilasciano agli appuntati e carabinieri congedati, senza diritto a pensione, dopo il 12° anno di servizio, uno speciale attestato costituente titolo legale per ottenere posto di agente nei corpi armati o di guardia giurata nelle amministrazioni dello Stato (guardie campestri, comunali, ecc.).

Art. 40.

Determinano sulle domande di arruolamento:

a) degli inscritti di leva;

b) dei volontari ordinari.

Determinano inoltre sulle domande di riammissione in servizio nell'arma dei sottufficiali e dei militari di truppa delle altre armi dell'esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in congedo.

Concedono le rafferme annuali ai dipendenti sottufficiali e militari di truppa.

CAPITOLO VII.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE LA SCUOLA CENTRALE CARABINIERI REALI.

Art. 41.

Il comandante della scuola centrale carabinieri reali ha le stesse attribuzioni dei comandanti di legione dell'arma dei carabinieri reali, in quanto esse siano compatibili con la speciale carica che egli ricopre. Ha inoltre le attribuzioni per esso previste dal regolamento di servizio interno della scuola centrale.

CAPITOLO VIII.

ATTRIBUZIONI DEI GESTORI.

Art. 42.

Al gestore spettano il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda economica del corpo.

Le sue particolari attribuzioni e la costituzione dell'ufficio d'amministrazione che ha alla propria dipendenza, sono stabilite dal « Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari ».

Le funzioni amministrative non lo dispensano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui è investito.

Egli dovrà perciò essere tenuto al corrente di quanto riflette l'andamento generale della rispettiva legione in guisa da poter sostituire efficacemente il titolare durante le sue assenze.

CAPITOLO IX.

ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI.

Art. 43.

I comandanti di divisione, di compagnia e di tenenza nonchè i comandanti di gruppo squadroni e di battaglione hanno gli obblighi e le attribuzioni stabiliti dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali. Essi hanno le facoltà date dal regolamento di disciplina ai comandanti di distaccamento, colle limitazioni previste dai summenzionati regolamenti.

La dipendenza dei detti comandanti, dall'autorità militare locale, è analoga a quella dei comandanti di legione verso i comandanti delle divisioni militari.

Art. 44.

Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola centrale carabinieri reali e quelli che rivestono cariche speciali adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

Art. 45.

L'aiutante maggiore in 1° coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio comando.

Il capitano a disposizione coadiuva il comandante della legione nella trattazione delle pratiche relative alla mobili-

tazione ed esercita le attribuzioni di comandante la compagnia comando.

L'aiutante maggiore in 2° delle legioni territoriali coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio servizio, l'aiutante maggiore in 1° in caso di bisogno e sostituisce quest'ultimo durante le sue assenze.

L'aiutante maggiore in 2° dei battaglioni e gruppi squadroni esercita le attribuzioni fissate dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali del suo grado e carica.

Art. 46.

Il maestro direttore della banda dei carabinieri reali dipende dal comandante della legione allievi.

Egli disimpegna le attribuzioni fissate dal regolamento di disciplina militare e dall'apposita istruzione per il servizio della banda.

CAPITOLO X.

Attribuzioni dei sottufficiali.

Art. 47.

I marescialli maggiori comandanti di sezione, i sottufficiali dei battaglioni e gruppi squadroni in servizio territoriale, quelli addetti agli uffici, ancorchè in servizio sedentario, ed i comandanti di stazione, hanno gli obblighi e le attribuzioni stabilite dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali dei comandi territoriali.

Art. 48.

I sottufficiali della scuola centrale e della legione allievi, in servizio presso i rispettivi battaglioni e gruppo squadroni od adibiti ad incarichi ed impieghi speciali, adempiono alle attribuzioni rispettivamente fissate dal regolamento di disciplina militare e comuni a tutti i sottufficiali del regio esercito.

I sottufficiali della compagnia comando di ogni legione, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il maresciallo maggiore addetto alla compagnia comando nelle attribuzioni del servizio di caserma.

Art. 49.

I sottufficiali assegnati alle stazioni, non rivestiti di cariche speciali nè di comando, coadiuvano i comandanti da cui dipendono e concorrono coi carabinieri nell'esecuzione del servizio.

CAPITOLO XI.

Speciali qualifiche e attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Art. 50.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria.

In tale qualità adempiono verso le autorità giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Forniscono altresì alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.

Art. 51.

Gli ufficiali dei carabinieri reali hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri reali e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali sono agenti di P. S.

CAPITOLO XII.

Dipendenze e relazioni con le autorità militari e civili.

Art. 52.

L'arma dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il ministero dell'interno in conformità dell'art. 54.

L'arma dipende anche del ministero della guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonchè al suo riparto territoriale.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il ministero della guerra opera sempre di concerto con quello dell'interno.

Art. 53.

L'arma dipende altresì dal ministero della guerra per tutto ciò che concerne le operazioni di leva, quelle di mobilitazione, nonchè per la polizia militare, per la vigilanza sui militari in congedo ed in licenza, per le ricerche dei disertori, dei mancanti alla chiamata, dei renitenti e degli evasi dagli stabilimenti militari di pena.

Art. 54.

L'arma dei carabinieri dipende invece dal ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonchè per tutto ciò che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 55.

L'arma dei carabinieri reali dipende inoltre dal ministero della marina e da quello dell'aeronautica per tutti i servizi analoghi a quelli di cui al n. 53, che essa disimpegna per conto di detti ministeri.

Art. 56.

Per i vari rami di servizio che rientrano nella sfera di competenza di altri ministeri, l'arma si uniforma alle apposite prescrizioni emanate dai ministeri stessi.

Art. 57.

L'arma dei carabinieri reali riceve, direttamente, dall'autorità giudiziaria i mandati di cattura, di arresto e di ac-

compagnamento, gli ordini di cattura e d'arresto e trasmette all'autorità medesima direttamente i verbali degli arresti o di ogni altro suo atto, tanto in esecuzione di tali mandati ed ordini, quanto in dipendenza degli obblighi che il codice di procedura penale fa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 58.

L'arma dei carabinieri reali di stanza nelle colonie e nei possedimenti ha verso i governatori civili e verso i comandanti delle regie truppe la stessa dipendenza che l'arma ha in Italia verso i ministeri dell'interno e della guerra.

Art. 59.

I comandanti dei carabinieri reali devono, con il mezzo più sollecito, informare l'autorità militare di tutti gli avvenimenti o rilievi compiuti circa persone o cose, che possono interessarla, nonchè di tutti i fatti straordinari in cui l'intervento della truppa o di detta autorità può essere necessario, ovvero soltanto utile e conveniente; devono pure riferire su quanto è relativo ad operazioni di servizio, nelle quali abbiano avuto parte comunque militari non appartenenti all'arma, o siano rimasti uccisi o feriti militari dell'arma.

Art. 60.

I comandanti dei carabinieri reali debbono fornire alle autorità militari tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio speciale dell'arma, che possono interessarle o delle quali fossero richiesti.

Le autorità militari dovranno però indirizzare le richieste, sempre che possibile, ai comandi retti da ufficiali.

Art. 61.

Quanto accade nell'interno delle caserme degli altri corpi, stabilimenti militari, aeroporti ed a bordo delle regie navi non entra nella categoria degli avvenimenti da verificarsi e quindi da riferirsi.

Ove però si tratti di fatti od avvenimenti di particolare importanza che divengano di pubblico dominio, i comandi dell'arma competenti per giurisdizione dovranno ragguagliarne telegraficamente i superiori diretti fino al comando generale, astenendosi tuttavia da ogni diretta verifica se non espressamente richiesti.

Art. 62.

I comandanti di legione trasmettono ai vari ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi.

Corrispondono anche direttamente con i ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni.

Art. 63.

Il ministero dell'interno può ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.

Art. 64.

I comandanti di divisione — e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di compagnia — informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione.

Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

Art. 65.

I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.

Art. 66.

I comandanti dell'arma dei carabinieri reali devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai podestà (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

Art. 67.

I comandanti dell'arma informano le autorità militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli articoli 60 e 61 quando riguardano militari dell'armata e dell'aeronautica.

Essi devono inoltre fornire alle autorità stesse tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio interno e speciale dell'arma, che da quelle venissero richieste.

Art. 68.

Oltre alle autorità mentovate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'arma, i ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate.

Detta tabella, a cura del comando generale dell'arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.

Art. 69.

Dette autorità dovranno rivolgersi all'arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi propri.

Art. 70.

I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.

Art. 71.

Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi di divisione dell'arma, al ministero degli affari esteri.

Art. 72.

I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di P. S., quando non ne

siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.

In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri reali si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.

A tal uopo i comandanti di divisione devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia — o di tenenza, ove non esista comando di compagnia — presso il questore.

I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.

Art. 73.

I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il podestà, nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.

Art. 74.

Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.

Art. 75.

L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri reali, per tutto ciò che concerne il loro impiego non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sarà pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.

Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.

Art. 76.

Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo . . . ordiniamo e simili.

Art. 77.

Le richieste non vanno emesse, nè eseguite se non nella giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri reali di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.

Art. 78.

Il comandante dei carabinieri reali che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovrà prontamente riferirne alla autorità od all'ufficio da cui la richiesta è partita.

Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.

Art. 79.

Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri reali, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento.

Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste.

Conseguentemente i carabinieri reali non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'arma.

Art. 80.

Le autorità non possono richiedere l'arma dei carabinieri reali per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.

Art. 81.

In ogni occasione i carabinieri reali presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità colla autorità richiedente.

Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nello esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 82.

I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorchè si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA

delle autorità autorizzate a richiedere informazioni all'Arma dei Carabinieri Reali

Avvertenze.

Le richieste d'informazioni o notizie devono, di massima e salvo casi eccezionali ed urgenti, essere rivolte sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandi delle stazioni, *tenendo presente quanto è detto nell'art. 71 del regolamento.*

L'autorità giudiziaria, per le informazioni che le occorressero sul conto del personale dipendente, dei vice-pretori, dei giudici conciliatori, degli aspiranti a tali cariche, nonchè all'ammissione alla carriera giudiziaria, dovrà sempre e senza veruna eccezione, seguire il tramite della R. procur generale e del comando d'ufficiale.

Le autorità che richiedono informazioni ad un comando dell'arma devono informare i propri organi dipendenti cui domandano eguale notizie, affinchè questi ultimi si astengano dal rivolgersi anch'essi ai carabinieri reali.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
1	Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri.	Informazioni varie.
2	Ministero della Real Casa - Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re - Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario - Ufficio degli aiutanti di campo delle LL. AA. i Principi della Casa Savoia.	Informazioni in genere.
3	Comandi ed enti vari del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e delle Colonie.	Informazioni varie nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.
4	Direttorio del P. N. F. e Federazioni provinciali fasciste.	Informazioni sui giovani aspiranti alla iscrizione nel Partito Nazionale Fascista. Informazioni di carattere disciplinare nei riguardi degli iscritti al P. N. F.
5	Comandi superiori della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali non inferiori ai Comandi di legione. Reparti autonomi della Milizia universitaria e Coorti autonome della Milizia ordinaria.	Informazioni sul conto di aspiranti all'arruolamento nella Milizia e del personale della stessa. Le richieste di informazioni sul personale della Milizia dovranno essere dirette ai comandi di legione competenti per territorio e fornite con carattere di riservatezza strettamente personale sempre quando i comandi interessati si trovino nell'impossibilità di provvedere direttamente. Informazioni sul conto delle promesse spose degli appartenenti alla Milizia. Informazioni sulle adunate dei reparti minori della Milizia e sulla mancata iscrizione e frequenza ai corsi premilitari.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazione all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
6	Funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale dei Ministero dell'interno ed ispettori delle varie amministrazioni dello Stato in missione.	Informazioni non d'indole tecnica relative alla missione loro affidata (1).
7	R. Ispettorato generale di P. S. presso la Casa di S. M. il Re e R. commissariato di P. S. presso la Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte.	Informazioni di servizio.
8	Funzionari di P. S. distaccati.	Informazioni di servizio che non si riferiscano alla sede normale dei funzionari.
9	Funzionari e delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	Informazioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
10	Funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni.	Informazioni circa il rilascio di libretti di lavoro ai fanciulli sprovvisti di titoli di studio le cui famiglie si trovano in condizioni di grave ed eccezionale povertà.
11	Uffici distaccati d'emigrazione.	Informazioni su quanto riguarda la protezione degli emigrati. Informazioni per accertare l'autenticità dei documenti d'emigrazione.
12	Istituto centrale di Statistica	Informazioni sulla condotta morale e politica del personale dipendente e degli aspiranti all'impiego. Informazioni, non d'indole tecnica, relative al servizio statistico.
13	Direzioni provinciali delle Poste.	Informazioni sul servizio postale e telegrafico e sul personale dipendente dall'amministrazione, limitatamente ai casi in cui non possano essere assunte dalla milizia postelegrafica.
14	Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato.	Informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti all'ammissione in servizio presso l'amministrazione delle FF. SS. Informazioni per l'accertamento delle condizioni economiche o di altre circostanze di fatto relative a persone con le quali l'amministrazione delle FF. SS. avesse qualche vertenza o per danni derivanti da qualsiasi sinistro ferroviario o per cause dipendenti dal trasporto delle merci o viaggiatori. L'amministrazione delle FF. SS. può, inoltre, rivolgersi ai comandi dei CC. RR. per il recupero di somme dovute da privati per viaggi fatti irregolarmente in ferrovia, solo nei casi di assoluta necessità e quando si tratti di somme di un certo rilievo che altrimenti andrebbero perdute.
15	Circoli di ispezione e sezioni autonome di uffici speciali delle FF. SS.	Informazioni circa lo svolgimento di pubblici servizi automobilistici.
16	Uffici di leva.	Informazioni in materia di leva.
17	Capitanerie di porto - Uffici circondariali marittimi - Uffici marittimi locali e delegazioni di spiaggia.	Informazioni sui militari del C.R.E.M. in congedo illimitato. (Per notizie relative alla residenza dei congedati, al loro stato fisico ed al loro espatrio autorizzato o clandestino, solo quando quelle fornite dai municipi fossero incomplete o si manifestasse la necessità di controllarne l'esattezza). Informazioni per accertare l'esattezza della situazione di famiglia degli iscritti alla leva marittima da ammettersi al beneficio della riduzione di ferma. Tali informazioni possono essere richieste solo nel caso in cui le capitanerie non siano in grado di assumerle a mezzo del personale dipendente.

(1) Tali informazioni possono essere richieste direttamente alle stazioni dell'arma.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
18	Comandanti di circolo della regia guardia di finanza.	Informazioni sugli aspiranti all'arruolamento nel corpo.
19	Uffici della R. guardia di finanza per la polizia tributaria investigativa.	Informazioni tendenti a verificare la frodè fiscale, l'evasione dei tributi e la criminalità contrabbandiera organizzata nei luoghi non sede dei comandi della R. guardia di finanza.
20	Corpo degli agenti di P. S.	Informazioni sugli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e sulle promesse spose degli appartenenti al corpo stesso.
21	Agenzie delle imposte.	Informazioni per l'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari relativamente ai comuni ove non hanno sede comandi della R. Guardia di finanza od Agenzie delle imposte.
22	Verificatori di pesi e misure.	Informazioni, non d'indole tecnica, ad essi occorrenti per ragioni del loro ufficio. I verificatori di pesi e misure - specialmente quando sono in giro per verifiche - possono richiedere anche il sequestro di strumenti metrici.
23	Commissari per la liquidazione degli usi civici.	Informazioni e notizie relative alla liquidazione degli usi civici. I commissari di cui contro sono anche autorizzati a chiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
24	Opera nazionale per i combattenti e uffici provinciali dipendenti.	Informazioni sulle condizioni sociali ed economiche degli ex combattenti aspiranti al conferimento di assegni.
25	Opera nazionale per gli invalidi di guerra e uffici provinciali.	Informazioni sul conto di invalidi che chiedono sussidi, collocamenti ed ogni altra forma di assistenza.
26	Comitato nazionale e comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra.	Informazioni per l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.
27	Direzione generale dell'opera nazionale dopolavoro e organi provinciali dipendenti.	Informazioni sulle associazioni, enti e privati che chiedono di essere riconosciuti come soci.
28	Patronato nazionale per l'assistenza sociale e organi provinciali da esso dipendenti.	Per controllo di informazioni già avute da altri organi. Possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito ad infortuni sul lavoro.
29	Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (1).	Per controllo di informazioni già avute da altri organi. Possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito ad infortuni sul lavoro. Le informazioni possono essere chieste direttamente ai comandi di stazione anche con un modulo speciale.
30	Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e organi provinciali dipendenti.	Informazioni sul conto delle persone che chiedono le prestazioni, solo quando non sia possibile provvedere in altro modo ad un efficace controllo.
31	Istituto nazionale delle assicurazioni.	Informazioni limitate ai soli casi eccezionali nei quali siano sorti sospetti legittimi di frode o di reticenza o di falsa dichiarazione da parte degli interessati nella stipulazione o risoluzione dei contratti.
32	Comitato centrale e comitato di circoscrizione della Croce Rossa italiana	Informazioni sulla condotta morale e politica di coloro che concorrono all'arruolamento nell'associazione, e, in casi particolari, sul personale direttivo e di assistenza già inscritto nei ruoli.

(1) Le casse mutue infortuni agricoli sul lavoro possono corrispondere direttamente con le stazioni dell'arma.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
33	Ordini e collegi dei professionisti.	Informazioni sulla condotta e moralità dei professionisti sempre quando alla comunicazione non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
34	Associazione nazionale CC. RR. in congedo.	Informazioni per l'assistenza morale e materiale degli inscritti.
35	Istituto italiano di propaganda ed assistenza pro mutilati e veterani con sede in Torino.	Informazioni sulle persone che l'Istituto stesso si propone di assistere con sussidi ed agevolazioni.
36	Consiglio direttivo della casa Umberto I per i veterani ed invalidi in Turate.	Informazioni sulla condotta, carattere e condizioni di famiglia di coloro che chiedono di essere ammessi nell'Istituto.
37	Direzione degli istituti di prevenzione e di pena.	Informazioni in genere.
38	Azienda Autonoma Statale della strada.	Informazioni inerenti al servizio cui è preposta ed al personale da essa dipendente.
39	Presidenza del Senato e presidenza della Camera dei Deputati.	Informazioni sugli aspiranti all'assunzione in servizio fra il personale subalterno ed operaio delle Camere.
40	Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo.	Informazioni relative al conferimento di ricompense per atti di altruismo.
41	Comitato centrale e comitati provinciali dell'Opera Nazionale Balilla.	Informazioni relative agli infortuni subiti dagli organizzati quando si renda necessario controllare quelle già fornite dagli organi dipendenti. In tali casi possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito agli infortuni stessi.
42	Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.	Informazioni per accertare le condizioni economiche degli ufficiali in congedo che abbiano eccepito l'impossibilità di pagare le quote ed i tributi dovuti al sodalizio.
43	Governatorato di Roma.	Accertamenti relativi alla condotta del personale in servizio e informazioni su quello da assumere.
44	Uffici dell'Avvocatura di Stato.	Informazioni in genere occorrenti per l'adempimento delle loro attribuzioni

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1170.

Modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire talune disposizioni della legge 9 giugno 1927 predetta, coordinandole con le disposizioni riguardanti le altre Aziende patrimoniali dello Stato e con le disposizioni posteriori alla legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, è aggiunto il comma seguente:

« L'Azienda patrimoniale, come sopra costituita, è considerata, a tutti gli effetti, quale Amministrazione dello Stato ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge predetta, è aggiunto il comma seguente:

« Per la consulenza legale dell'Azienda e per la sua difesa in giudizio, ricorre l'ordinaria competenza dell'Avvocatura di Stato ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge suindicata, i comma 1°, 2° e 5° sono sostituiti rispettivamente dai comma seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di cinque membri, designati ciascuno rispettivamente dal Ministro per le corporazioni, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per la guerra, dall'Ente nazionale per l'industria turistica e dal Touring Club italiano.

« Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

« I consiglieri sono nominati, con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per le finanze ».

All'art. 6 della citata legge, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, a parità di voti, prevale il voto del presidente ».

All'art. 7, secondo comma, dello legge stessa, è sostituito il seguente comma:

« I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti ».

Art. 4.

All'art. 12 della ripetuta legge 9 giugno 1927, è sostituito il seguente:

« In via eccezionale e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto italiano di credito fondiario, con l'Istituto per la ricostruzione industriale, che a ciò vengono fin d'ora autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, e con istituti di credito ordinario.

« Lo Stato si rende garante verso gli Istituti sovventori, dei pagamenti che l'Azienda dovrà soddisfare con le proprie entrate, di cui al precedente articolo 11 ».

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative, riguardanti l'Azienda demaniale di Postumia, adottando le modificazioni formali riconosciute necessarie.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1171.

Modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 5 agosto 1927, n. 1414, 24 gennaio 1929, n. 112, e 28 aprile 1930, n. 424, concernenti la Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere e integrare le disposizioni concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Cassa stessa anche in dipendenza della conversione dei consolidati 5% in prestito redimibile, disposta col R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, dal direttore generale del Tesoro e dal direttore generale del Debito pubblico ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sostituito con i seguenti:

« La Cassa provvede con le sue disponibilità all'acquisto di titoli di Stato sul pubblico mercato od anche direttamento da enti e privati, secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione.

« In eccezionali casi di urgenza, il presidente della Cassa di ammortamento provvede agli acquisti dei titoli per conto della Cassa stessa dietro ordini del Ministro per le finanze ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. 1172.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. del Suffragio delle Anime Sante del Purgatorio, in Palermo.

N. 1172. R. decreto 17 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. del Suffragio delle Anime Sante del Purgatorio, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1173.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia S. Onofrio Re Eremita », in Palermo.

N. 1173. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia S. Onofrio Re Eremita », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1174.
Finanziamenti a favore delle Società di navigazione.

N. 1174. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, vengono autorizzate operazioni di finanziamento a favore di Società di navigazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1934.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Terneuzen (Zelanda).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Terneuzen (Zelanda), alla dipendenza del Regio consolato in Rotterdam.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(7205)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera Pia Lombarda in Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile u. s., col quale veniva prorogato, fino al 30 giugno 1934, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera Pia Lombarda in Messina;

Ritenuta l'opportunità di accordare al commissario una nuova proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 30 novembre 1934.

I prefetti di Milano e di Messina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7202)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1934.
Riconoscimento di n. 14 Fasci della provincia di Torino ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 14 aprile 1934-XII, con la quale il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Torino chiede che i sottoindicati Fasci siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta ai Fasci di: Arignano, Ala di Stura, Beinasco, Cafasse, Chialamberto, Cesana Torinese, Col San Giovanni, Foglizzo, Grugliasco, Macello, Nole, Riva presso Chieri, Verolengo, Virle Piemonte, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 89. — GUALTIERI.

(7191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantatreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 25 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 9 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 giugno 1934, n. 8866, libro 1, vol. 24, con il quale al sig. Boccardi Guglielmo, domiciliato in Monticiano, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua termale sulfurea delle sorgenti denominate « Bagni di Petriolo », site in territorio del comune di Monticiano, provincia di Siena. Estensione ettari 1.13.

Decreto Ministeriale 25 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1934 reg n. 4 Corporazioni, foglio 7, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934. n. 8560, lib. 1, vol. 23, con il quale al sig. Pasquale Gerolamo, elettivamente domiciliato in Alessandria presso lo studio dell'ing. Ratti, è concessa per anni 90 la facoltà di utilizzare l'acqua salino-sodico-clorurata della sorgente denominata « Fonte Lobbi », sita in territorio del comune di Alessandria. Estensione ettari 17 56

Decreto Ministeriale 25 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 6, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 giugno 1934, n. 8283, lib. I, vol. 23, con il quale alla Società Cementifera Italiana, anonima con sede elettiva in Broni, presso il proprio stabilimento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Francia Vigna » nel territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia. Estensione ettari 0.48.47.

Decreto Ministeriale 3 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 38, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8555, lib. 1, vol. 23, con il quale la concessione per l'utilizzazione delle acque minerali, denominate « Rio del Fabbro », in territorio del comune di Medesano, provincia di Parma, accordata alla Società anonima per l'utilizzazione delle acque minerali di S. Andrea di Medesano col decreto Ministeriale 9 settembre 1932, è prorogata di anni 20, decorrenti dalla scadenza stabilita col decreto stesso. Estensione ettari 61.30.

Decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 37, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 giugno 1934, n. 8284, libro 1, vol. 23, con il quale al sig. Oscar Tobler, domiciliato in Agnano, comune di Bagni di S. Giuliano, provincia di Pisa, è concessa in perpetuo la facoltà di sfruttare la sorgente di acqua minerale denominata « Bagnetto di Agnano », sita in territorio del comune di Calci, provincia di Pisa. Estensione ettari 0.96.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 54 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 giugno 1934, n. 8428, libro 1, vol. 23, con il quale al sig. Scala Eugenio, domiciliato in S. Salvatore Monferrato, è concessa per anni 50 la facoltà di utilizzare l'acqua solfidrica della sorgente denominata « Salcido », sita in territorio del comune di S. Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 19.80.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 57, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 giugno 1934, n. 8279, libro 1, vol. 23, con il quale a favore della Società Commissionaria e Mineraria Ligure, anonima con sede in Genova, è trasferita e intestata la concessione della miniera di baritina denominata « Nerive Principi », sita in territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 56, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 giugno 1934, n. 8281, libro 1, vol. 23, con il quale a favore della Soc. Commissionaria e Mineraria Ligure, anonima con sede in Genova, è trasferita e intestata la concessione della miniera di baritina denominata « Cianazzo e Campo del Prete », sita in territorio del comune di Bardineto, provincia di Savona.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 85, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8559, libro 1, vol. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Corbellara », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Società Anonima « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 88, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8534, libro 1, vol. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pora », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Società anonima « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 87, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8553, libro 1, vol. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cappellara », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Società anonima « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 86, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8552, libro 1, vol. 23, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Coscie Avallanea », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Società anonima « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 101, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 giugno 1934, n. 8864, libro 1, vol. 24, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare l'acqua termo minerale delle due sorgenti esistenti in località « Vena d'oro » del territorio del comune di Abano, provincia di Padova, è trasferita al sig. Maragotto Antonio, domiciliato in Abano. Estensione ettari 0.45.84.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 55, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 26 giugno 1934, n. 8867, libro 1, vol. 24, con il quale al comune di Isola del Giglio è concessa, fino al 12 agosto 1974, la facoltà di coltivare la miniera di pririte di ferro e manganese denominata « Franco », sita nello stesso comune, provincia di Grosseto. Estensione ettari 196.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 102, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8363, libro 1, vol. 23, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Ficuzza-Serradimendola », sita in territorio del comune di Campobello di Licata, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Ignazio La Lomia, domiciliato a Campobello di Licata, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ettari 160.26.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 98, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8562, libro 1, vol. 23, con il quale ai condomini della miniera solfifera « Zimbalio Ogliastrello », sita in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna, rappresentati dal cav. Gaetano Nobile, domiciliati in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima. Estensione ettari 372,87.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 99, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 giugno 1934, n. 8562, libro 1, vol. 23, con il quale ai condomini della miniera solfifera « Mattina Capitano », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Calogero Mattina, domiciliato in Racalmuto, provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima. Estensione ettari 1.28.

(7189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 197.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 24 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Panaccio Francesco fu Luigi per conto di Bucceroni Agrippino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Prestito nazionale 5%, capitale L. 12.000, con decorrenza 1° gennaio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2159 — Data: 9 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Abbate Francesco fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 125, consolidato 5%, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4116 — Data: 31 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito pubblico — Intestazione: Campilongo Maria Pia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 262,50, consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7045)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 161.

Media dei cambi e delle rendite
del 25 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.95
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Pesò carta)	2.98
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.57
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.047
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.525
Id. 3,50 % (1902)	85 —
Id. 3 % lordo	63.625
Prestito Conversione 3,50 %	87.275
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. id. id. 1940	106.625
Id. id. id. 1941	107.15
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.75

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.